



L'impugnazione del testamento

Prof. Avv. Paolo Duvia – 24 febbraio 2025

Sommario

- il rapporto tra il testamento e l'art. 458 c.c.
- testamenti simultanei e reciproci
- le principali cause di impugnazione e/o contestazione del testamento:
 - 1- anacronismi del codice: successione necessaria e olografia del testamento
 - 2- incerta efficacia delle disposizioni negative: problemi aperti
 - 3- inadeguatezza della disciplina in tema di incapacità e dolo. La posizione della giurisprudenza
 - 4- difficoltà interpretative della scheda testamentaria: il caso della heredis institutio ex re certa

“Certo, vi sono delle rigidità nella legge. La principale è il divieto dei patti successori: la giurisprudenza cerca di allentarlo, ma la lettera della legge è quella che è, e l’interprete non può fare più di tanto”

(cit. Luigi Mengoni)

Art. 458 c.c.
Divieto di patti successori

Indebolita sensibilità sociale al
divieto in esame



Atti mortis causa

Atti post mortem

Cassazione civile sez. II, 09/01/2024, n.722

In tema di patti successori, l'atto mortis causa, rilevante gli effetti di cui all'art. 458 c.c., è esclusivamente quello nel quale la morte incide non già sul profilo effettuale (ben potendo il decesso di uno dei contraenti fungere da termine o da condizione), ma sul piano causale, essendo diretto a disciplinare rapporti e situazioni che vengono a formarsi in via originaria con la morte del soggetto o che dalla sua morte traggono comunque una loro autonoma qualificazione, sicché la morte deve incidere sia sull'oggetto della disposizione sia sul soggetto che ne beneficia: in relazione al primo profilo l'attribuzione deve concernere l'id quod superest, ed in relazione al secondo deve beneficiare un soggetto solo in quanto reputato ancora esistente al momento dell'apertura della successione. Ne consegue che l'impegno assunto da fratelli, d'intesa con i genitori, di procedere a forme di conguaglio o compensazione per la differenza di valore dei beni loro donati in vita dai genitori non viola il divieto di patti successori previsto dall'art. 458 c.c., in quanto non viene ad investire i diritti spettanti sulla futura successione mortis causa del genitore ed anzi non trova in quest'ultima il presupposto causale.

Cassazione civile sez. II, 13/12/2023, n.34858

In tema di patti successori, per stabilire se una determinata pattuizione ricada sotto la comminatoria di nullità di cui all'articolo 458 del Cc occorre accertare:

- 1) se il vincolo giuridico con essa creato abbia avuto la specifica finalità di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi a una successione non ancora aperta;
- 2) se la cosa o i diritti formanti oggetto della convenzione siano stati considerati dai contraenti come entità della futura successione o debbano comunque essere compresi nella stessa;
- 3) se il promittente abbia inteso provvedere in tutto o in parte della propria successione, privandosi, così dello ius poenitendi;
- 4) se l'acquirente abbia contrattato o stipulato come avente diritto alla successione stessa;
- 5) se il convenuto trasferimento, dal promittente al promissario, debba aver luogo mortis causa, ossia a titolo di eredità o di legato.

In particolare l'articolo 485 del Cc mira a salvaguardare il principio - di ordine pubblico - secondo cui la successione mortis causa può essere disciplinata, oltre che dalla legge, solo dal testamento (cosiddetta tipicità degli atti mortis causa) e a tutelare la libertà testamentaria fino alla morte del disponente. In considerazione della ratio del divieto sono - invece - sottratti all'ambito applicativo della norma i negozi in cui l'evento morte non è causa dell'attribuzione, ma viene a incidere esclusivamente sull'efficacia dell'atto, il cui scopo non è di regolare la futura successione.

casi in cui si è rinvenuto patto successorio

- L'intestazione di alcuni beni ad un soggetto, dandogli mandato di trasferirne ad altri la proprietà una volta intervenuto l'evento morte del primo disponente (Trib. Roma Sez. VIII, 29/10/2016)

casi in cui si è rinvenuto patto successorio

– l'accordo, intervenuto prima della morte del genitore, con cui quest'ultimo, assieme ai suoi due figli, avevano stabilito modalità divisorie riguardanti sia beni oggetto di una futura vendita in loro favore, sia il patrimonio che i medesimi avrebbero ricevuto alla morte del padre (Cass. civ. Sez. II, 15/07/2016, n. 145669)

casi in cui si è rinvenuto patto successorio

– l'accordo col quale i contraenti si attribuiscono le quote di proprietà di un immobile oggetto dell'altrui futura successione "mortis causa", pattuendo di rimanere in comunione (Cass. civ. Sez. II, 15/07/2016, n. 14566)

casi in cui si è rinvenuto patto successorio

– la rinuncia preventiva alla quota di comproprietà derivante da una futura eventuale successione (Cass. civ. Sez. II, 25/02/2015, n. 3819)

casi in cui si è rinvenuto patto successorio

– una convenzione con la quale
alternativamente si istituisce un erede o un
legato ovvero ci si impegna a farlo in un
successivo testamento (Cass. civ. Sez. II,
03/03/2009, n. 5119)

casi in cui NON si è rinvenuto patto successorio

– L'assunzione tra fratelli dell'obbligo di conguaglio per la differenza di valore dei beni loro donati in vita dal genitore, non concernendo i diritti spettanti sulla futura successione "mortis causa" del genitore (Cass. civ. Sez. II, 27/11/2015, n. 24291).

casi in cui NON si è rinvenuto patto successorio

– La clausola, contenuta in un contratto di mutuo, ove si preveda che il mutuatario sia liberato dall'eventuale debito residuo alla data della morte del mutuante, trattandosi di un negozio inter vivos di remissione di debito immediatamente produttivo di effetti e non di un negozio *mortis causa* (Trib. Udine, 20/10/2014)

casi in cui NON si è rinvenuto patto successorio

– la clausola statutaria di società a responsabilità limitata che sancisca il divieto del trasferimento delle quote per causa di morte se non a favore del coniuge e dei discendenti in linea retta dei soci fondatori e il subentro dei soci superstiti [in quanto il vincolo che ne deriva a carico reciprocamente dei soci è destinato a produrre effetti solo dopo il verificarsi della vicenda successoria e dopo il trasferimento (per legge o per testamento) della partecipazione agli eredi, con la conseguenza che la morte di uno dei soci costituisce soltanto il momento a decorrere dal quale può essere esercitata l'opzione per l'acquisto suddetto, senza che ne risulti incisa la disciplina legale della delazione ereditaria o che si configurino gli estremi di un patto di consolidazione delle azioni fra soci] - Cass. civ. Sez. I, 12/02/2010, n. 3345

Cassazione civile sez. II, 02/09/2020, n.18197

Ferma la validità dei testamenti simultanei in relazione al divieto di testamento congiuntivo, è comunque possibile dedurre la nullità in quanto esecutivi di un patto successorio istitutivo, per la cui esistenza è ammissibile qualsiasi mezzo di prova.

L'esistenza di un patto successorio istitutivo non deve necessariamente risultare dal testamento, quale motivo determinante della disposizione, o da atto scritto, essendo al contrario ammissibile qualunque mezzo di prova, trattandosi di provare un accordo che la legge considera illecito.

3 elementi per la presunzione di invalidità: contemporaneità della redazione, identità del contenuto e identità della forma

Tribunale Milano, 02/11/1998

Quando due testatori dispongono l'uno a favore dell'altro con due distinti testamenti, di pari data e di identico contenuto, deve ritenersi che i testatori si siano reciprocamente influenzati e che, sebbene i testamenti siano distinti, le loro volontà siano in sostanza racchiuse in un unico atto, in violazione degli art. 589 e 458 c.c., nel senso che quando due testamenti sono contenuti in un medesimo atto o quando le disposizioni sono reciproche deve presumersi che i testatori si siano accordati.

Tribunale Gorizia, 04/04/2000

Le disposizioni testamentarie non si ritengono affette da nullità ex art. 458 c.c. in quanto esecutive di un patto successorio istitutivo se la consonanza delle volontà dei due germani, come desumibile dalla lettura delle rispettive schede, appare all'evidenza espressiva di motivazioni da essi liberamente condivise di natura affettiva e morale, ispirate dall'intento di perpetuare ricordi e fasti familiari, piuttosto che di creare vincoli reciproci di giuridico rilievo limitativi della libera determinazione dei testatori e suscettibili in astratto di coazione giuridica ad adempiere.

Le principali cause di impugnazione e/o contestazione del
testamento

- 1. SUCCESSIONE NECESSARIA (LESIONE DELLA LEGITTIMA) E INCERTEZZE LEGATE ALL'OLOGRAFIA DEL TESTAMENTO (*disciplina anacronistica?*)**
- 2. DISPOSIZIONI NEGATIVE: PROBLEMI APERTI**
- 3. INCAPACITA' E DOLO**
- 4. IL CASO DELLA *HEREDIS INSTITUTIO EX RE CERTA* E DEI LEGATI DI DEBITO**

SUCCESSIONE NECESSARIA

I PROBLEMI DELL'OLOGRAFIA

Tribunale Ferrara, 12/06/2017, n. 621

«In materia di successione testamentaria, il principio del favor testamenti e quello della conservazione del testamento, impongono, in caso di dubbio, di adottare una interpretazione che faccia prevalere la validità della scheda testamentaria, piuttosto che la nullità della stessa. Pertanto, la domanda di accertamento della nullità del testamento, ex articolo 606 del Cc, deve essere respinta qualora l'erede, come nella fattispecie, abbia fondato la richiesta esclusivamente sulla consulenza grafologica, senza dedurre e provare alcun fatto, anche solo presuntivo, a sostegno della falsificazione dell'atto di ultima volontà»»

c.d. «terza via» scelta dalle Sezioni Unite
(no querela di falso; no mero disconoscimento)

Cassazione civile sez. un., 15/06/2015, n.12307

La parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo.

c.d. «terza via» scelta dalle Sezioni Unite

Pro:

- decisione «interna» al processo senza necessità della querela di falso
 - no all'inversione dell'onere della prova che opererebbe in caso di mero disconoscimento
 - no ai limiti ex art. 217, co. 2., c.p.c. in ordine alle scritture di comparazione
- «Nel determinare le scritture che debbono servire di comparazione, il giudice ammette, in mancanza di accordo delle parti, quelle la cui provenienza dalla persona che si afferma autrice della scrittura è riconosciuta oppure accertata per sentenza di giudice o per atto pubblico»

Contro:

- no al giudicato «esterno»
- non escluso, comunque, l'eventuale ricorso alla querela di falso

Cassazione civile sez. II, 03/09/2024, n.23612

Quando in un giudizio debba essere provata l'esistenza e la validità di un testamento olografo, del quale sia stata prodotta una fotocopia non autentica, la cui conformità all'originale sia stata tempestivamente contestata, la parte interessata ha l'onere di produrre l'originale del documento, non potendo la copia essere oggetto né di verifica né di querela di falso. Nell'ipotesi di perdita della scheda testamentaria, la prova, diretta alla dimostrazione dell'esistenza e alla ricostruzione, totale o parziale, del testamento è, altrimenti, soggetta alla limitazione prevista dal combinato disposto degli articoli 2724, n. 3, e 2725 del codice civile [*prova della perdita senza colpa, n.d.r.*], operando tale limitazione anche nel caso in cui si tratti di accertare se una copia del testamento sia conforme all'originale andato smarrito, tenendo distinte, ai fini del corrispondente onere probatorio, la situazione dell'erede che abbia avuto la detenzione della scheda e quella dell'erede che non l'abbia mai avuta

Cassazione civile sez. II, 16/02/2022, n.5091

Quando l'attore, erede in forza di un testamento olografo, agisca per far dichiarare che quello di data posteriore, che istituisce erede il convenuto, è stato alterato nella data da terzi, si è fuori della previsione del terzo comma dell'articolo 602 del cc [*La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento*], il quale riguarda i casi in cui è consentita la prova della non corrispondenza della data apposta dal testatore a quella del giorno di redazione del documento, e la lamentata alterazione della data da parte di terzi può essere contestata e accertata soltanto per mezzo della querela di falso.

Cassazione civile sez. II, 05/12/2018, n.31457

L'abitudine e la normalità del carattere grafico adoperato non rientrano fra i requisiti formali del testamento olografo ai sensi dell'art. 602 c.c., benché assumano un pregnante valore probatorio nell'ottica dell'attribuzione della scheda al testatore. Pertanto, l'uso dello stampatello non può escludere di per sé l'autenticità della scrittura, pur se rappresenta, ove non sia giustificato dalle condizioni psico-fisiche o da abitudine del dichiarante o da altre contingenze, il cui esame è di esclusiva competenza del giudice di merito, un elemento significativo del quale tenere conto ai fini della valutazione di tale autenticità.

Cassazione civile sez. VI, 21/05/2020, n.9364

In tema di validità del testamento olografo, la completa indicazione della data, composta di giorno, mese ed anno, costituisce un requisito essenziale di forma dell'atto anche nel caso in cui, in concreto, l'omissione sia irrilevante rispetto al regolamento d'interessi risultante dalle disposizioni testamentarie.

Cassazione civile sez. II, 23/05/2016, n.10613

In tema di testamento olografo, l'inesatta indicazione della data, dovuta ad errore materiale del testatore (per distrazione, ignoranza od altra causa), pur se essa, senza essere così voluta dal "de cuius", sia impossibile (nella specie, il "12-112-1990"), può essere rettificata dal giudice, ricorrendo ad altri elementi intrinseci della scheda testamentaria, sì da rispettare il requisito essenziale della autografia dell'atto.

Cassazione civile sez. II, 10/11/2023, n.31322

Nel testamento olografo l'omessa o incompleta indicazione della data ne comporta l'annullabilità. L'apposizione della data ad opera di terzi, se effettuata durante il confezionamento del documento, lo rende nullo perché, in tal caso, viene meno l'autografia dell'atto, senza che rilevi l'importanza dell'alterazione. L'intervento del terzo, se avvenuto in epoca successiva alla redazione, non impedisce, invece, al negozio *mortis causa* di conservare il suo valore tutte le volte in cui sia comunque possibile accertare la originaria e genuina volontà del de cuius. Nel caso di cui si discute, si è escluso solo in via ipotetica che l'alterazione potesse esser stata opera di terzi, senza svolgere in proposito alcun approfondimento, negando che detta alterazione potesse rilevare in sé come requisito di validità dell'atto, ove non influente sull'accertamento della capacità del testatore. L'autografia deve invece riguardare anche la data a pena di nullità, occorrendo accertare se l'apposizione di un trattino tra i numeri 1 e 4 indicanti il giorno di redazione della scheda, costituisse effettivamente un'alterazione del documento ad opera di terzi e se fosse contestuale o successiva alla redazione delle disposizioni di ultima volontà.

C. App. Louisiana (5th Cir.), 2002
- in 67 Louis. L. Rev. (2007), p. 871 ss.

«[d]espite this apparent physical proximity, the Smith court found that these circumstances did not meet the “presence” requirement of Civil Code article 1577 and declared the testament null”

“Had a videotape of this execution been taken, the footage would have revealed whether the testatrix, the notary, and the other witness were in the “presence” of the witness who signed at the nurses’ station. Absent such a representation of the spatial relationship, the court was forced to find the testament null. Furthermore, had a videotape been utilized, perhaps the witness would not have left the room at all- the fact that the recorder was still running would have been an indication that the execution had not yet concluded”

INCERTA EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI NEGATIVE:
PROBLEMI APERTI

LA CLAUSOLA DI DISEREDAZIONE

DISEREDAZIONE ≠ INDEGNITA'

DISEREDAZIONE ≠ PRETERIZIONE

EVOLUZIONE GIURISPRUDENZA

Cass., n. 1458/1967

Cass., n. 5895/1994

Cass., n. 8352/2012

***«Io sottoscritta S.I. scrivo le mie volontà sana di mente.
Escludo da ogni mio avere i miei cugini E.G. e C.E. Nella
tomba con i miei altrimenti comprarmene una».***

PROBLEMI APERTI

(a) DISEREDAZIONE E SUCCESSIONE NECESSARIA

Tribunale Pavia sez. III, 18/10/2021, n.1335

«In linea generale è da considerare valida la clausola testamentaria con cui il de cuius manifesti la volontà di escludere dalla propria successione alcuni dei successibili, posto che nessuna norma vieta espressamente la diseredazione e comunque in virtù del fatto che anche tale clausola è un atto di disposizione con cui il testatore, escludendo il diseredato, restringe la cerchia dei chiamati alla successione legittima. Purtuttavia la libertà di testare (e di escludere dal testamento) deve fare i conti con l'intangibilità della quota di riserva (art. 457 c.c.), che esclude che la clausola di diseredazione - anche se valida - possa rivolgersi alla cerchia degli eredi legittimari. Pertanto una diseredazione che colpisca eredi legittimari, **più che essere nulla ex art. 1418 c.c. è inammissibile, con conseguente possibilità di riduzione ex art. 554 c.c.** su interesse e domanda dei legittimari diseredati, non diversamente da quanto accade per i legittimari preteriti».

**Art. 448 bis - Cessazione per decadenza
dell'avente diritto dalla responsabilità
genitoriale sui figli**

[1]. Il figlio, anche adottivo, e, in sua mancanza, i discendenti prossimi non sono tenuti all'adempimento dell'obbligo di prestare gli alimenti al genitore nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale e, per i fatti che non integrano i casi di indegnità di cui all'articolo 463, possono escluderlo dalla successione.

PROBLEMI APERTI

**(b) IL LEGATO IN SOSTITUZIONE DI LEGITTIMA: UN'IPOTESI DI
DISEREDAZIONE DEL LEGITTIMARIO?**

PROBLEMI APERTI

(c) DISEREDAZIONE E RAPPRESENTAZIONE

Cassazione civile sez. II, 17/10/2018, n.26062

“La diseredazione, che ha efficacia meramente personale, non si estende "ipso iure" all'intera stirpe dell'escluso”.

**INCERTEZZA DELLA DISCIPLINA
IN TEMA DI INCAPACITA' E DOLO**

Art. 4 Cod. Cons. - Educazione del consumatore

2. Le attività destinate all'educazione dei consumatori, svolte da soggetti pubblici o privati, non hanno finalità promozionale, sono dirette ad esplicitare le caratteristiche di beni e servizi e a rendere chiaramente percepibili benefici e costi conseguenti alla loro scelta; prendono, inoltre, in particolare considerazione le categorie di *consumatori maggiormente vulnerabili*.

Art. 20 - Divieto delle pratiche commerciali scorrette

3. Le pratiche commerciali che, pur raggiungendo gruppi più ampi di consumatori, sono idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico solo di un gruppo di consumatori chiaramente individuabile, *particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto cui essa si riferisce a motivo della loro infermità mentale o fisica, della loro età o ingenuità*, in un modo che il professionista poteva ragionevolmente prevedere, sono valutate nell'ottica del membro medio di tale gruppo. È fatta salva la pratica pubblicitaria comune e legittima consistente in dichiarazioni esagerate o in dichiarazioni che non sono destinate ad essere prese alla lettera.

Cassazione penale sez. II, 17/06/2014, n.30891

Per la configurabilità del reato di circonvenzione di incapace non è necessario che il soggetto passivo versi in uno stato di incapacità di intendere di volere, essendo sufficiente che esso sia affetto da infermità psichica o deficienza psichica, ovvero da un'alterazione dello stato psichico che, sebbene meno grave dell'incapacità, risulti tuttavia idonea a porre uno stato di minorata capacità intellettuale, volitiva od affettiva e ne affievolisca le capacità critiche ed agevoli la suggestionabilità della vittima riducendone i poteri di difesa contro le altrui insidie.

DOTTRINA MEDICO-LEGALE

Nell'anziano «pur in assenza di un quadro di decadimento cognitivo rilevante [...] si possano avere [...] aree di investimento affettivo per così dire abnorme, in quanto totalmente acritico, che non si iscrive nella storia di vita e non esprime reali capacità relazionali»

(C. BARBIERI e A. LUZZAGO, L'affettività dell'anziano nell'ipotesi di circonvenzione di incapace: considerazioni tecnico-valutative, in Riv. it. med. leg., 2006, p. 571).

F.R. BURNS, Elders and Testamentary Undue Influence in Australia, in University of New South Wales Law Journal, Vol. 28, 1, 2005, p. 184:

«It is evident that the law is in urgent need of review and reform, particularly in light of the likely increase in the number of elderly people, many of whom may possess testamentary capacity, but who do not possess the physical or mental independence or resilience to withstand the influences of family, friends and carers».

Art. 428 - Atti compiuti da persona incapace d'intendere o di volere.

[I]. Gli atti compiuti da persona che, **sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti,** possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore.

Art. 591 - Casi d'incapacità.

[I]. Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci [602] dalla legge.

[II]. Sono incapaci di testare:

- 1) coloro che non hanno compiuto la maggiore età [2];
- 2) gli interdetti per infermità di mente [414; 32 c.p.];
- 3) quelli che, **sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento.**

Cassazione civile sez. II, 26/03/2013, n.7626

Ai fini dell'annullamento di un negozio per incapacità naturale non è necessaria una malattia che annulli in modo assoluto le facoltà psichiche del soggetto, essendo sufficiente un turbamento psichico risalente al momento della conclusione del negozio tale da menomare gravemente, anche senza escluderle, le facoltà volitive e intellettive, che devono risultare diminuite in modo da impedire od ostacolare una seria valutazione dell'atto o la formazione di una volontà. L'accertamento di tale incapacità costituisce valutazione di merito, non sindacabile in cassazione ove adeguatamente motivato.

Cassazione civile sez. lav., 17/02/2021, n.4176

L'incapacità naturale, causa dell'annullamento del negozio, non esige l'incapacità totale ed assoluta del soggetto in quanto il legislatore protegge già chi, anche per stato di mente transeunte grandemente scemato, non sia stato in grado di formarsi una volontà cosciente sul contratto. La prova normalmente poggia su indizi e presunzioni.

Tribunale Cosenza sez. I, 03/02/2023, n.199

Per l'annullamento dell'atto posto in essere da persona incapace non occorre la totale privazione delle sue facoltà intellettive e volitive, ma è sufficiente una menomazione tale da impedire la formazione di una volontà cosciente. Dunque non è necessaria una vera e propria patologia che annulli in modo assoluto le facoltà psichiche del soggetto, ma basta un turbamento psichico sussistente al momento della conclusione del negozio

Cassazione civile sez. II, 22/07/2022, n.22974

In tema di annullamento del testamento, l'incapacità naturale del testatore postula la esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi

Cassazione civile sez. II, 19/05/2017, n.12691

In tema di annullamento del testamento per incapacità naturale del testatore è indispensabile l'accertamento di un'assenza assoluta, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi a causa di un'infermità transitoria o permanente.

Cassazione civile sez. VI, 02/10/2015, n.19767

L'annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore postula l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del "de cuius"; bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi, con il conseguente onere, a carico di chi quello stato di incapacità assume, di provare che il testamento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere.

Cassazione civile sez. II, 31/12/2021, n.42124

Se è vero che ai sensi dell'articolo 591, comma 2, n. 3, del codice civile, la prova dell'incapacità del testatore deve esistere al momento dell'atto e non genericamente al tempo dell'atto, è anche vero che la regola non implica che la prova debba limitarsi a tale momento. Il giudice di merito può trarre la prova dell'incapacità del testatore dalle sue condizioni mentali in epoca anteriore o posteriore al testamento, sulla base di una presunzione, potendo l'incapacità essere dimostrata con qualsiasi mezzo di prova.

Tribunale Avezzano, 27/12/2019, n.651

«L'incapacità di testare deve sussistere al momento della redazione del testamento ed essa deve essere provata dalla parte che chiede l'annullamento secondo i principi generali in tema di riparto dell'onere della prova. Ciò detto, va tuttavia evidenziato che una sola certificazione medica risalente a tempo addietro ai testamenti impugnati, l'apertura di un'amministrazione di sostegno a favore del de cuius, la ripetizione di frasi, le difficoltà, peraltro momentanee, nel riconoscere alcune persone, tenendo conto dell'età del testatore non possono costituire fattori decisivi ai fini dell'accoglimento della domanda di annullamento del testamento»

«possibile che se pure l'agente non sia in condizione di infermità totale o assoluta, ma pur sia in lui gravemente minorata la facoltà di intendere o di volere, tuttavia la legge gli riconosca quella libera disposizione dei suoi beni oltre la vita, ch'è un atto di straordinaria importanza morale e sociale?».

CARNELUTTI, *Incapacità del testatore per infermità di mente*, in *Foro it.*, 1941, I, 1, c. 1165

Cassazione civile sez. II, 19/01/2022, n.1618

In tema di annullamento del testamento, l'incapacità naturale del testatore postula l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche e intellettive del "de cuius", bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi; peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo.

Cassazione civile sez. II, 26/03/2013, n.7626

Contratto stipulato da una signora novantenne. La Cassazione conferma la decisione della Corte d'Appello di Torino che aveva annullato, per incapacità naturale della venditrice, alcuni contratti di compravendita con cui questa si era privata del suo patrimonio immobiliare per una cifra irrisoria, a favore di un uomo verso il quale subiva una sorta di fascinazione mistico-religiosa.

I documenti prodotti e le deposizioni dei testi avevano escluso una vera e propria infermità di mente, tuttavia i Giudici considerano rilevante lo stato della signora, *«ovvero la menomazione della capacità di intendere e di volere della medesima per effetto delle sue condizioni soggettive, di età (novant'anni) [...] ed emotive»*.

Possibili ragioni della differente lettura degli artt. 428 e 591 c.c.

- Prospettiva «storica»
- Prospettiva «letterale»
- Prospettiva «sistematica»
- Prospettiva «dei principi»

Art. 428 - Atti compiuti da persona incapace d'intendere o di volere.

[I]. Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore.

Art. 591 - Casi d'incapacità.

[I]. Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci [602] dalla legge.

[II]. Sono incapaci di testare:

- 1) coloro che non hanno compiuto la maggiore età [2];
- 2) gli interdetti per infermità di mente [414; 32 c.p.];
- 3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento.

G. BONILINI, Il testamento dell'infermo di mente, in Un altro diritto per il malato di mente. Esperienze e soggetti della trasformazione, a cura di P. Cendon, Napoli, 1988, p. 514

[l'ingiustizia] *«della legge che fa dell'interdizione giudiziale una presunzione iuris et de iure di incapacità a testare»*

Art. 411 - Norme applicabili all'amministrazione di sostegno (1).

[IV]. Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente.

Tribunale Rimini, 29/07/2024, n.756

Il soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno non perde la propria capacità di donare, di testare o di contrarre matrimonio, diversamente da quanto accade per effetto di interdizione, spettando al giudice tutelare di porre eventualmente, con specifico provvedimento, calibrato sulle condizioni di capacità del soggetto, un divieto in tal senso. Ciò comporta che trattandosi di atti personalissimi, solo il diretto interessato può compierli, per cui l'amministratore di sostegno non può donare in nome e per conto dell'amministrato, o contrarre matrimonio o redigere un testamento in sua vece (sulla base del suesposto principio il tribunale ha dichiarato la nullità delle clausole di designazione dei beneficiari contenute nelle polizze vita che erano state sottoscritte dall'amministratore di sostegno sostituendosi all'assicurato amministrato).

ESTRATTO DI UN ATTO GIUDIZIARIO

La convenuta ha provato a sostenere l'irrilevanza, ai fini della valutazione della capacità di testare della Sig.ra TIZIA, della nomina dell'amministratore di sostegno avvenuta con provvedimento del Giudice tutelare di _____ del _____ (cfr. ns. doc. ____).

In particolare, secondo la Sig.ra CAIA, l'istituto dell'amministrazione di sostegno sarebbe «pienamente compatibile con la capacità di testare (il cui esercizio può essere in concreto contestato alla stregua dell'art. 591, co. 2, n. 3). Pertanto, la concessione della misura assistenziale, nella specie avvenuta su istanza dell'interessata, deve apprezzarsi proprio e precisamente in termini di riconoscimento e conservazione –in linea di principio- della capacità di disporre a causa di morte».

ESTRATTO DI UN ATTO GIUDIZIARIO

Nella fattispecie in esame il tenore del decreto del Giudice tutelare di _____ del ____ è molto chiaro e, ad avviso di questa difesa, non lascia spazio a dubbi nell'estendere alla Sig.ra TIZIA l'incapacità di testare prevista dall'art. 591 c.c.

Ciò si desume sia dalla parte motiva, sia dal dispositivo del provvedimento: il Giudice, dopo aver premesso che la Sig.ra TIZIA «ha mostrato chiaramente di non avere una idonea comprensione della realtà e (...) non è apparsa sapersi orientare né nello spazio né nel tempo», rileva che «tenuto conto di quanto emerge dagli atti e dalle circostanze poste in luce nel ricorso, va quindi prevista la richiesta nomina, non solo ai fini della conduzione delle attività indicate nel ricorso, ma inoltre per tutte le attività connesse anche alla cura delle esigenze di salute e di benessere della persona e a tutta la sfera degli interessi patrimoniali». Nel dispositivo, poi, il Tribunale dichiara di nominare «l'Avv. _____ (...) amministratore di sostegno di TIZIA (...) a tempo indeterminato, nonché per tutta la gestione degli interessi patrimoniali e la cura delle esigenze di salute e personali della beneficiaria».

ESTRATTO DI UN ATTO GIUDIZIARIO

E' pur vero che il testamento può contenere anche statuizioni di carattere non patrimoniale, ma non vi è dubbio che, quantomeno con riguardo alle disposizioni patrimoniali, queste ultime non potevano più essere effettuate dalla Sig.ra TIZIA che, per effetto del provvedimento del Giudice tutelare, era stata privata della relativa capacità.

Pertanto, l'impugnato testamento dovrà essere dichiarato invalido, senza che, a tal fine, possano spiegare alcuna rilevanza le prove in senso contrario dedotte da controparte (ciò, si ricordi, non essendo nemmeno in astratto ammissibile la prova contraria dell'esistenza di un «lucido intervallo»).

Prospettiva «dei principi»: due obiezioni.

A. CICU, Testamento, Milano, 1951, p. 111 ss.:

«si ha anche qui una causa perturbatrice del normale funzionamento del processo intellettuale e volitivo, che può arrivare a togliere completamente la coscienza di ciò che si dice, ma può anche influire sulla determinazione della volontà cosciente: quando questa influenza è tale per cui si possa ritenere che senza di essa la volontà non si sarebbe determinata o si sarebbe determinata in modo diverso, il testamento è annullabile»

«a testator who is 70 years or older is no longer capable of appreciating the nature and effect of his act unless otherwise proven»

J.C. SONNEKUS, *Freedom of Testation and the Ageing Testator*, in K.G.C. REID, M.}. DE WAAL e R. ZIMMERMANN (edited by), *Exploring the Law of Succession*, Edinburgh, 2007, p. 78 ss.

Possibili soluzioni *de jure condendo*:

- *Divieto assoluto (o parziale, entro determinati limiti patrimoniali) del testamento olografo oltre una certa soglia di età*
- *Rovesciamento della presunzione circa la capacità naturale del testatore*

Art. 27 l. not.

Il notaio è obbligato a prestare il suo ministero ogni volta che ne è richiesto.

Art. 28 l. not.

Il notaio non può ricevere o autenticare atti:

1° se essi sono espressamente proibiti dalla legge, o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico;

Art. 47 l. not.

2. Il notaio indaga la volontà delle parti e sotto la propria direzione e responsabilità cura la compilazione integrale dell'atto

Cassazione civile sez. II, 28/08/2020, n.18042

In tema di testamento pubblico, lo stato di sanità mentale del testatore, seppure ritenuto e dichiarato dal notaio per la mancanza di segni apparenti di incapacità del testatore medesimo, può essere contestato con ogni mezzo di prova, senza necessità di proporre querela di falso, poiché, ai sensi dell'articolo 2700 del codice civile, l'atto pubblico fa piena prova delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ma nei limiti della sola attività materiale, immediatamente e direttamente richiesta, percepita e constatata dallo stesso pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni.

“Cronaca del testamento pubblico” di un ottantaduenne di Casale Monferrato, a favore del proprio medico di base (il testamento revocava un precedente olografo a favore dei nipoti). Secondo quanto riferito dal notaio, l’anziano era in sedia a rotelle, «*biassicava ed era poco comprensibile*», e aveva espresso a cenni la volontà di istituire il medico suo erede universale (lo stesso medico, peraltro, aveva contattato il notaio per fissare l’appuntamento con il *de cuius*). L’accertamento notarile sulla capacità naturale del testatore era consistito... nel chiedergli il nome e quale tempo facesse (*L’articolo - Era malato ma lucido oppure non sapeva cosa stava facendo? - è leggibile da www.ilmonferrato.it, 8 febbraio 2013*).

«All wills are result of influence»

***MADOFF, Unmasking undue influence, in 81 Minn. L. Rev. 571 (1997),
575***

Art. 624 - Violenza, dolo, errore.

[1]. La disposizione testamentaria può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse quando è l'effetto di errore, di violenza o di dolo

«il caso piú comune è quello di persona che allontani il testatore di fatto e spiritualmente dalle persone che ha care, insinuando sospetti e malanimo verso di esse e dimostrando premure e attaccamento, in modo di riuscire [...] a dominarne la volontà senza che il testatore lo avverta».

CICU, op. cit.

Cassazione civile sez. II, 11/04/2017, n.9309

Il rispetto assoluto della volontà del testatore impone, al fine di potersi affermare che una disposizione testamentaria sia affetta da dolo, non essere sufficiente dimostrare una qualsiasi influenza di ordine psicologico esercitata sul testatore, se del caso mediante blandizie, richieste, suggerimenti o sollecitazioni, occorrendo la provata presenza di veri propri mezzi fraudolenti i quali — avuto riguardo all'età, allo stato di salute, alle condizioni di spirito dello stesso — siano idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata.

Cassazione civile sez. II, 31/08/2023, n.25521

In tema di impugnazione di una disposizione testamentaria che si assuma effetto di dolo, non è sufficiente dimostrare una qualsiasi influenza di ordine psicologico esercitata sul testatore, se del caso mediante blandizie, richieste, suggerimenti o sollecitazioni; occorre, invece, la prova dell'avvenuto impiego di veri e propri mezzi fraudolenti idonei a trarre in inganno il testatore, avuto riguardo alla sua età, allo stato di salute, alle sue condizioni di spirito, così da suscitare in lui false rappresentazioni ed orientare la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata.

Cassazione civile sez. II, 28/02/2018, n.4653

In tema di impugnazione di una disposizione testamentaria che si assuma effetto di dolo, per potere configurarne la sussistenza non è sufficiente qualsiasi influenza di ordine psicologico esercitata sul testatore mediante blandizie, richieste, suggerimenti o sollecitazioni, ma occorre la presenza di altri mezzi fraudolenti che - avuto riguardo all'età, allo stato di salute, alle condizioni di spirito dello stesso - siano idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata. La relativa prova, pur potendo essere presuntiva, deve fondarsi su fatti certi che consentano di identificare e ricostruire l'attività captatoria e la conseguente influenza determinante sul processo formativo della volontà del testatore.

Cassazione civile sez. II, 04/02/2014, n.2448

Ai fini della configurabilità della captazione, rilevante ai sensi dell'art. 624 c.c., non è sufficiente qualsiasi influenza di ordine psicologico esercitata sul testatore mediante blandizie, richieste, suggerimenti o sollecitazioni, ma occorre la presenza di altri mezzi fraudolenti, i quali - avuto riguardo all'età, allo stato di salute, alle condizioni di spirito dello stesso - siano idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata.

Cassazione civile sez. II, 16/01/2014, n.824

«In tema di impugnazione della disposizione testamentaria che si assuma effetto di dolo, la prova della captazione, pur potendo essere presuntiva, deve fondarsi su fatti certi che consentano di identificare e ricostruire l'attività captatoria e la conseguente influenza determinante sul processo formativo della volontà del testatore, non potendosi tale prova desumere unicamente dal fatto che il beneficiario (nella specie, figlio del testatore) convivesse col de cuius».

Doctrine of suspicious circumstances e dell'undue influence

Test elaborato dal giudice Cockburn nel leading case Banks v. Goodfellow del 1870 (c.d. «Greenwood-Baker test»).

Si tratta di considerare quattro elementi:

- i) la conoscenza da parte del testatore dell'esistenza di parenti superstiti,*
- ii) la conoscenza della natura e dell'ammontare del patrimonio,*
- iii) la capacità di stabilire una distribuzione razionale di quest'ultimo per il tempo successivo alla morte*
- iv) la comprensione delle conseguenze dell'atto*

Il mancato superamento del test su uno o più punti produce il «sospetto» che il testatore non fosse capace, con la conseguenza che l'onere della prova si invertirà

Doctrine of suspicious circumstances e dell'undue influence

La undue influence doctrine si sviluppa nel sistema di equity proprio per rimediare al formalismo della common law e per apportare una tutela a coloro che, sebbene formalmente capaci di testare, si siano trovati, a causa di una malattia o di altre circostanze, indeboliti e perciò manipolabili

E' dunque sufficiente, per aversi l'annullamento, che il testatore sia stato indotto a fare testamento e guidato nella stesura, in seguito a interessamenti, pressioni e influenze, che non necessariamente integrano una violenza o un raggio.

«volontà non libera è uguale ad assenza di volontà»

TRABUCCHI, Il dolo nella teoria dei vizi del volere

Art. 643 c.p. - Circonvenzione di persone incapaci.

[1]. Chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d'infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 206 euro a 2.065 euro

Non si intende sostenere che il semplice suggerimento o la minima alterazione mentale siano sufficienti, così come non si vogliono trasformare la malattia o la captazione in fattori di annullamento automatico; si vuole solo far riflettere sull'opportunità di attribuire maggior peso a tutti gli elementi di fatto, i quali, il più delle volte, se valutati complessivamente, lasciano intendere una mancanza di genuinità della scheda testamentaria.

Cassazione civile sez. II, 04/03/2020, n.6079

È valido il testamento redatto dal de cuius se, al momento della redazione della scheda testamentaria contestata, questi viene ritenuto capace di autodeterminarsi. Lo stato di incapacità naturale, rilevante ai sensi dell'art. 591 c.c., deve essere provato in modo rigoroso e con specifico riferimento temporale all'atto di redazione del testamento, e non può essere sbrigativamente desunto su mera base congetturale dal quadro d'insieme della vita del testatore come un portato dell'asserita costante e irrimediabile instabilità di quest'ultimo.

LE CLAUSOLE TESTAMENTARIE DI DUBBIA INTERPRETAZIONE:

LA HEREDIS INSTITUTIO EX RE CERTA

Art. 588 - Disposizioni a titolo universale e a titolo particolare.

[I]. Le disposizioni testamentarie, qualunque sia l'espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale [637] e attribuiscono la qualità di erede, se comprendono l'universalità o una quota dei beni del testatore [674]. Le altre disposizioni sono a titolo particolare [631] e attribuiscono la qualità di legatario [649 ss.].

[II]. L'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio.

**PRIMO
TESTAMENTO**

"Revoco qualsiasi disposizione testamentaria avessi fatto
prima d'ora.

Dispongo come segue per dopo la mia morte:

- istituisco erede mio marito [REDACTED], nato a [REDACTED]
[REDACTED] il [REDACTED].

In caso di sua premorienza o di nostra commorienza dispongo
come segue:

1. lascio l'immobile di [REDACTED] con mobilio annesso al mio
amico [REDACTED], nato a [REDACTED] o il [REDACTED]
[REDACTED]; nel caso in cui egli non possa o non voglia accettare, a
suo nipote [REDACTED].

2. Lascio a [REDACTED], moglie di [REDACTED], tutti i
miei valori mobiliari (soldi, etc) comunque investiti e/o
depositati, ed inoltre il servizio di coppe da champagne;

PRIMO
TESTAMENTO

3. lascio ad [redacted], residente (o già residente) a

[redacted] i gioielli (1) _____

4. lascio a [redacted], residente (o già residente) a

[redacted] la pelliccia; _____


5. lascio ad [redacted], residente (o già residente) a

[redacted] il servizio da caffè, (3) _____

6. lascio il fucile a [redacted] e, nel caso in cui essi ^(a)

non voglia o non possa accettare, al figlio [redacted]."

PRIMO
TESTAMENTO


(1) Astete: "solvo punctis effresso pre arato in
punctis 4 25). (2) Astete: ""
(3) Astete: "el servizio de bicchieri colorati,
piu d' quello con brillante". (4) Dele: "essi"
astete: "esso". Quanto postille, una parola
con allate, sente ch' profuo do me d' stato io.

SECONDO
TESTAMENTO

CAI

"Revoco qualsiasi disposizione testamentaria avessi fatto

prima d'ora "A ugualto, desidero essere cremata."

"Dopo la morte di mio marito ,
intendo apportare alcune modifiche
ed integrazioni al mio testamento
pubblico dell'11 ottobre 2016.

Confermo le disposizioni di cui ai punti
1), 3), 4), 5) 5).

SECONDO
TESTAMENTO

Modifico il punto 2) come segue:
2) Lascio a [redacted], moglie
di [redacted], la somma di euro
20.000,00 (ventimila/00), ⁽²⁾ [redacted] e il
servizio di cappe de champagne.
Il resto dei miei valori mobiliari (roboti etc.)
compresi depositati e/o investiti, lo lascio alla
[redacted] con sede in [redacted]
[redacted], e portavo della ricerca
oncologica. La [redacted] sostiene
le spese per il funerale e la cremazione.
(1) Dele le more (2) parole da "lascio", e: "ore".
(2) Dele: "201" (3) Dele: "est". Tre portelle, undici (11)
parole e cifre cancellate, scritte di pugno da un Notaio.

Cassazione civile sez. II, 06/11/1986, n.6516

L'aver il testatore attribuito a taluno singoli beni facenti parte del suo patrimonio non comporta necessariamente il carattere di legato dell'attribuzione, poiché per stabilire se questa sia a titolo universale o a titolo particolare occorre stabilire se la disposizione sia stata fatta dal disponente in relazione al complesso del suo patrimonio, all'"universum ius", oppure secondo una specifica individuazione dell'oggetto attribuito, in sè considerato e senza relazione alcuna con l'intero e globale patrimonio stesso. **Pertanto, quando l'attribuzione di quota del patrimonio, ancorché individuata quanto al suo aspetto materiale nei componenti, avviene per classi o gruppi di beni (come, ad esempio, tutti i mobili o tutti gli immobili, è quote di essi), è da ritenere, se altri elementi intrinseci della scheda non depongano chiaramente in contrario, che l'attribuzione stessa abbia luogo a titolo universale, onde il beneficiario acquista la qualità di erede e non già quella di legatario.** (Nella specie i giudici del merito avevano considerato a titolo universale la disposizione con cui il testatore attribuiva ad un soggetto la nuda proprietà di tutti i beni immobili e ad altro la proprietà di tutti i beni mobili. La Corte di cassazione ha ritenuto incensurabile, perché adeguatamente motivata, tale interpretazione della volontà del disponente).

Cassazione civile sez. II, 26/05/1989, n.2556

L'attribuzione di tutti i beni residui, non ulteriormente specificati, dei quali il testatore non abbia già disposto a titolo particolare, costituisce disposizione a titolo universale di una quota del patrimonio ereditario.

Cassazione civile sez. II, 20/05/1981, n.3304

L'accertamento del giudice del merito che una disposizione testamentaria, avente ad oggetto beni determinati, sia o meno a titolo universale, si risolve in una "quaestio facti" ed è sottratto al sindacato di legittimità, se compiuto con l'osservanza delle regole legali di ermeneutica e sorretto da adeguata motivazione.

«è esclusa l'esistenza, nel nostro sistema positivo, di presunzioni in senso tecnico in favore dell'uno o dell'altro tipo di qualificazione (istituzione di erede o di legatario, n.d.r.), come espressamente previsto, ad esempio, in caso di dubbio, dal capoverso § 2087 BGB»
(cfr. AMADIO, *L'oggetto della disposizione testamentaria*, in P. RESCIGNO, *Successioni e donazioni*, I, Padova, 1994, p. 907).

GIURISPRUDENZA ONDIVAGA

```
graph TD; A[GIURISPRUDENZA ONDIVAGA] --> B[Trib. Roma, 12 febbraio 2003]; A --> C[Trib. Savona, 1 agosto 2019, n. 758]
```

Trib. Roma, 12 febbraio 2003

Trib. Savona, 1 agosto 2019, n. 758

L'interprete deve accertare che il lascito sia stato disposto dal testatore «*con l'intelligenza e la volontà di comporre una quota, anche perché spesso la fantasia del testatore sovrasta la sua cultura che può essere modesta e non soltanto in campo giuridico*»

(PALAZZO, Le successioni, II, in Tratt. dir. priv. Iudica – Zatti, Milano, 2000, p. 646).

Cassazione civile sez. II, 01/03/2002, n.3016

In materia di distinzione tra erede e legatario, l'assegnazione di beni determinati deve interpretarsi, ai sensi dell'art. 588 c.c., come disposizione ereditaria (institutio ex re certa), qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituto nell'universalità dei beni o in una parte indeterminata di essi, considerata in funzione di quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato, se abbia voluto attribuirgli singoli individuati beni. L'indagine diretta ad accertare se ricorra l'una o l'altra ipotesi, si risolve in un apprezzamento di fatto, riservato ai giudici del merito, ed è, quindi, incensurabile in sede di legittimità se conseguentemente motivato.

Cassazione civile sez. II, 27/10/1980, n.5773

L'istituzione di erede "ex re certa" va individuata attraverso l'interpretazione, da effettuarsi in base alle comuni regole ermeneutiche, della volontà del testatore di attribuire uno o più beni determinati come quota del suo patrimonio e non già come lascito autonomo senza conferimento della qualità di erede delegato. Il risultato di tale interpretazione non è sindacabile in sede di legittimità ove non si alleggi la violazione di un preciso canone interpretativo o il vizio della motivazione della sentenza.

Cassazione civile sez. II, 04/03/2016, n.4312

In tema di distinzione tra erede e legatario - ai sensi dell'art. 588 c.c. - la assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale (institutio "ex re certa") qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nella universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli, individuati beni. In ogni caso la indagine diretta a accertare se ricorra l'una o l'altra ipotesi si risolve in un apprezzamento di fatto, riservato ai giudici di merito, e, quindi, incensurabile in Cassazione, se congruamente motivato. Tale indagine - in particolare - deve essere sia di carattere oggettivo, riferita cioè al contenuto dell'atto, sia di carattere soggettivo, riferita alla intenzione del testatore. Deriva da quanto precede, pertanto, che solo in seguito a tale duplice indagine - che è di competenza del giudice del merito - può stabilirsi se attraverso la assegnazione di beni determinati il testatore abbia inteso attribuire una quota del proprio patrimonio unitariamente considerato (sicché la successione in esso è a titolo universale) ovvero abbia inteso escludere la istituzione nell'universum ius, sicché la successione è a titolo di legato.

Tribunale Roma, 17/02/2003

Per stabilire se il testatore abbia inteso attribuire un bene come quota del patrimonio ("institutio ex re certa"), ovvero a titolo di legato, non si deve badare alle formule letterali adottate dal "de cuius", ma occorre indagare l'intenzione del testatore, ed accertare attraverso un'indagine di tipo sia soggettivo (sulla volontà del "de cuius"), sia oggettivo (sul contenuto dell'atto) se questi abbia inteso o meno attribuire una quota del suo patrimonio unitariamente considerato.

Cassazione civile sez. II, 07/01/1984, n.110

L'interpretazione del testamento è caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più penetrante ricerca, al di là della mera dichiarazione, della volontà del testatore, la quale, d'altronde, alla stregua dell'art. 1362 c.c., va individuata sulla base dell'esame globale della scheda testamentaria, e non di ciascuna singola disposizione, con riferimento anche ad elementi estrinseci alla scheda stessa, come la cultura, la mentalità e l'ambiente di vita del testatore medesimo e salvo il divieto di integrazione ab extrinseco di tale volontà, con conseguente creazione, totale o parziale, di una volontà diversa da quella effettiva del de cuius. Pertanto, il giudice del merito, il cui accertamento è insindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici e giuridici, nella doverosa ricerca di detta volontà, può attribuire alle parole usate dal testatore un significato diverso da quello tecnico e letterale, quando si manifesti evidente, nella valutazione complessiva dell'atto, che esse siano state adoperate in senso diverso, purché non contrastante e antitetico, e si prestino ad esprimere in modo più adeguato e coerente la reale intenzione del de cuius. (Nella specie, alla stregua del suesposto principio, il S.C. ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva interpretato una disposizione testamentaria facente riferimento agli immobili del de cuius siti in una determinata località come attributiva di tutta la proprietà immobiliare del de cuius stesso, sulla base del confronto con le altre disposizioni testamentarie e della pratica costante di quest'ultimo).

***«l'esatta interrelazione tra l'aspetto soggettivo e quello oggettivo della successione testamentaria può essere raggiunta tenendo presenti i presupposti di ordine storico sussistenti al momento o nei momenti di formazione delle disposizioni oggetto di interpretazione»
(cfr. PALAZZO, op. cit., p. 645)***

Indici «tipici» della volontà di istituire un legato:

- (i) l'esclusione del destinatario della disposizione dalla successione nei debiti o dalla possibilità di trarre vantaggio dalla successiva scoperta di beni del de cuius di cui questi ignorava l'esistenza;
- (ii) la specifica limitazione alla sola *res commemorata* dell'efficacia acquisitiva del titolo;
- (iii) la consapevole "parzialità" del testamento, ossia la volontà del testatore di compiere atti di disposizione *mortis causa* solo con riguardo a una parte del proprio patrimonio

Tribunale Monza, 09/10/2006

L'attribuzione compiuta dal testatore in favore di un successore, avente ad oggetto singoli beni facenti parte del suo patrimonio, non comporta necessariamente il carattere di legato dell'attribuzione stessa, poiché per stabilire se questa sia a titolo universale o a titolo particolare occorre stabilire se la disposizione sia stata fatta dal "de cuius" in relazione al complesso del suo patrimonio, oppure secondo una specifica individuazione dell'oggetto attribuito, in sé considerato e senza relazione alcuna con l'intero e globale patrimonio stesso. Pertanto, quando l'attribuzione di quota del patrimonio, ancorché individuata quanto al suo aspetto materiale nei componenti, avviene per classi o gruppi di beni (come, ad es.: tutti i mobili o tutti gli immobili, e/o quote di essi) è da ritenere che l'attribuzione stessa abbia luogo a titolo universale.

Cassazione civile sez. VI, 05/03/2020, n.6125

In tema di distinzione tra erede e legatario, ai sensi dell'art. 588 c.c., l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale ("institutio ex re certa") qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli, individuati, beni, così che l'indagine diretta ad accertare se ricorra l'una o l'altra ipotesi si risolve in un apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione, se congruamente motivato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva interpretato come disposizione a titolo universale l'attribuzione testamentaria di beni determinati, valorizzando, sia il fatto che al beneficiario fosse stata assegnata la **generalità dei beni mobili**, oltre che la quota di un immobile, sia le peculiari espressioni allo stesso riservate dal testatore, attestanti un trattamento, sul piano del riconoscimento affettivo, differente rispetto a quello destinato agli altri soggetti indicati nel testamento).

Tribunale Reggio Calabria, 02/01/2004

In materia di successioni testamentarie, per individuare una "institutio ex re certa" ai sensi dell'art. 588 comma 2 c.c. o un'istituzione a titolo particolare, ai sensi dell'art. 588 comma 1 ultimo inciso c.c., occorre accertare la reale intenzione del testatore, secondo le regole interpretative della volontà testamentaria; tuttavia, un criterio utilizzabile è dato dalla valutazione "ex post" della proporzione tra valore dei beni assegnati e valore del patrimonio oppure, nel caso del legato, dalla chiamata nel solo lato attivo con esclusione delle passività.

«La tesi, secondo la quale la intenzione di attribuire singoli beni o complessi di beni può desumersi soltanto dalla scheda testamentaria – pure sostenuta da dottrina risalente e minoritaria [n.d.r. ad es. SALIS, L'istituzione di erede in una cosa determinata, in Dir. e giur., 1946, p. 87, n.d.r.] – non può essere accolta»

(cfr. D'ANDREA, La *heredis institutio ex certa re*, in Trattato di diritto delle successioni e delle donazioni diretto da Bonilini, II, Milano, 2009, p. 223 ss.).

«Il formalismo, cui è improntato il negozio testamentario, non significa limitazione dei criteri interpretativi della volontà del dichiarante agli elementi contenuti nel testamento: ciò accade soltanto nei titoli di credito, ove il formalismo assurge al grado della letteralità. Ma nei negozi semplicemente formali, quando la volontà sia stata manifestata nella debita forma, il ricorso a circostanze concomitanti al negozio, ai fini di chiarire il contenuto effettivo della volontà, è espressamente ammesso dall'art. 1362, secondo comma, c.c., sulla cui applicabilità ai testamenti nessuno discute»

(cfr. MENGONI, L'istituzione di erede “*ex re certa*” secondo l'art. 588, comma 2, c.c., in Riv. trim. dir. proc. civ., 1948, p. 759).

GIURISPRUDENZA APPARENTEMENTE PIU' CAUTA

Cassazione civile sez. II, 17/04/2001, n.5604

L'interpretazione del testamento, cui in linea di principio sono applicabili le regole di ermeneutica dettate dal codice in tema di contratti, con la sola eccezione di quelle incompatibili con la natura di atto unilaterale non recettizio del negozio "mortis causa", è caratterizzata rispetto a quella contrattuale da un più penetrante ricerca, aldilà della dichiarazione, della volontà del testatore, la quale, alla stregua dell'art. 1362, c.c., va individuato con riferimento ad elementi intrinseci alla scheda testamentaria, sulla base dell'esame globale della scheda stessa e non di ciascuna singola disposizione, e, solo in via sussidiaria, ove cioè dal testo dell'atto non emerga con certezza l'effettiva intenzione del "de cuius" e la portata della disposizione, con il ricorso ad elementi estrinseci al testamento, ma pur sempre riferibili al testatore, quali ad esempio la personalità dello stesso, la sua mentalità, cultura, condizione sociale, ambiente di vita, ecc. L'accertamento di tale volontà, risolvendosi in una indagine di fatto da parte del giudice di merito, è, quindi, sindacabile in sede di legittimità solo per violazione delle regole di ermeneutica sopradescritte o per vizi logici e giuridici attinenti la motivazione.

Cassazione civile sez. II, 30/07/2004, n.14548

Nell'interpretazione di una scheda testamentaria, da condurre essenzialmente sulla base del dato testuale, possono legittimamente assumere rilievo anche elementi estrinseci (purché riferibili al testatore), quali, ad esempio, il grado di cultura del de cuius, atteso che l'interpretazione degli atti di ultima volontà è sempre caratterizzata, rispetto all'ermeneutica contrattuale, da una più intensa ricerca della volontà concreta e da un più frequente ricorso all'integrazione con elementi estrinseci ad essi, sicché l'identificazione della persona onorata dalla disposizione testamentaria, fatta dal testatore in modo impreciso ed incompleto, non rende nulla la disposizione stessa quando, dal contesto del testamento o altrimenti, sia possibile determinare, in modo serio e senza possibilità di equivoci, il soggetto che il testatore ha voluto beneficiare.

«È consentito anche tenere così in considerazione le condizioni ambientali in cui viveva il testatore, la sua cultura, nonché altri scritti o atti da questi lasciati» (Cass. 08 luglio 2016, n. 14070)

«il giudice di merito può attribuire alle parole usate dal testatore un significato diverso da quello tecnico e letterale, quando si manifesti evidente, nella valutazione complessiva dell'atto, che esse siano state adoperate in un senso diverso, purché non contrastante e antitetico, e si prestino a esprimere, in modo più adeguato e coerente, la reale intenzione del de cuius» (in termini cfr. Cass. 20 dicembre 2011, n. 27773);

«può essere altresì attribuito rilievo al rapporto tra il de cuius e i chiamati, al modo di pensare in seno alla famiglia, ai bisogni affettivi e agli interessi che si sono voluti garantire e soddisfare, alla funzionalità e sufficienza che certi strumenti giuridici hanno rispetto al soddisfacimento di tali interessi (Cass. 03/12/2010 n. 24637; Cass. 17/07/1979 n. 4181)» (cfr. Cass. 13 giugno 2019, n. 15882).

Vita Intera a Premio Unico

Questo è il numero attribuito alla presente Proposta-Certificato cui entrano le Parti Contraenti l'arrendo riferimento. La numerazione definitiva di Polizza Unica che verrà attribuita da [redacted] in riferimento con la Lettera Costitutiva di Conferma.

Agenzia [redacted] Convenzione 2 [redacted] Filiale Agenzia 0 [redacted] Collocatore V [redacted]

CONTRAENTE (nel caso in cui il Contraente sia un'Impresa inserire i dati del Legale Rappresentante (*)):

Cognome e Nome [redacted] Codice Fiscale [redacted] Sesso [redacted]
 Comune di nascita [redacted] Data di nascita [redacted] Et  [redacted]
 Residenza Indirizzo [redacted] Provincia [redacted] C.A.P. [redacted]
 Comune [redacted] Codice Paese [redacted]
 Documento di riconoscimento nr. [redacted] Data emissione [redacted] Tipo Documento [redacted]
 Ente emittente [redacted] Luogo emissione [redacted]
 Professione [redacted] Attivit  economica: [redacted]
 Sottogruppo [redacted] Gruppo/Ramo 0

Nel caso in cui il Contraente sia un'Impresa

Ragione Sociale [redacted] Partita IVA [redacted]
 Sede (Via e N. civico) [redacted] C.A.P. e Localit  [redacted] Prov. [redacted] Stato [redacted]

(* Si allega un documento comprovante il potere di rappresentare legalmente l'Impresa

ASSICURATO:

Cognome e Nome [redacted] Et  [redacted] Codice Fiscale [redacted]
 Luogo e Data di nascita [redacted] Sesso [redacted] Professione [redacted]
 Residenza Indirizzo [redacted] Provincia [redacted] C.A.P. [redacted]
 Comune [redacted] Codice Paese [redacted]
 Documento di riconoscimento nr. [redacted] Data emissione [redacted] Tipo documento [redacted]
 Ente emittente [redacted] Luogo Emissione [redacted]

BENEFICIARI PER IL CASO MORTE:
 In caso di morte : EREDI TESTAMENTARI [redacted]
 Il Contraente [redacted]

CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO:
 Premio UNICO 300.000,00
 (importo minimo 2.500,00 Euro).
MINIMO GARANTITO: 0%

COSTI (Art. 9 delle Condizioni di Assicurazione): le spese da applicarsi al premio unico sono le seguenti:

- spesa fissa: pari a Euro 15,00
- caricamento percentuale: da applicarsi al premio unico al netto della spesa fissa

DATA DI DECORRENZA 14/03/2018

PREMIO UNICO	CARICAMENTO PERCENTUALE
Da Euro 2.500,00 a Euro 149.999,99	3,00%

In sintesi, tenendo conto:

(a) degli **elementi intrinseci** della scheda testamentaria, tra i quali:

- la circostanza che la disposizione a favore della Fondazione **prenda di fatto il posto** della precedente istituzione di erede a favore del marito premorto;
- il fatto che la scheda medesima **sia priva** di indici tipici della volontà di istituire un semplice legato
- la circostanza che la de cuius abbia attribuito alla Fondazione la **generica totalità** di una classe o gruppo di beni, circostanza che secondo numerose pronunce di legittimità e di merito costituisce proprio un indice rivelatore, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, della *heredis institutio ex re certa*, ossia della volontà di assegnare quei beni “come quota di patrimonio” e non già come mere cose determinate;
- il fatto che l’assegnazione a favore della Fondazione abbia **espreso carattere residuale**, ossia “esaurisca” l’asse ereditario comprendendo tutti i beni non oggetto delle precedenti disposizioni testamentarie;
- la previsione in capo alla Fondazione di un **obbligo tipico** dell’erede, in mancanza di familiari e/o congiunti, quale il dovere di sostenere le spese per il funerale e la cremazione;
- il c.d. criterio quantitativo, ossia la circostanza che i beni assegnati alla *de cuius* costituiscano **la parte di maggior rilevanza** del suo patrimonio;

(b) degli **elementi estrinseci** alla scheda (da ritenersi senz’altro utilizzabili ai fini dell’interpretazione della volontà della testatrice) e in particolare dell’investimento costituito dalla “Polizza Vita intera a Premio Unico” sottoscritta dalla testatrice dopo la morte del marito e dopo la redazione del secondo testamento, nella quale sono stati espressamente indicati come beneficiari gli eredi testamentari della de cuius;

PERTANTO:

**SIAMO DI FRONTE A UNA
HEREDIS INSTITUTIO EX RE CERTA AI SENSI DELL'ART. 588, CO. 2, C.C.**

«Il «contratto ereditario» denuncia lo spirito che apprezza tutto in danaro, che considera che tutto può essere oggetto di vendita; non mi pare dannosa scelta quella di lasciare un alone di mistero almeno nei confronti della morte»

(cit. Giovanni Bonilini)